

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2026/2028

SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

SOTTOSEZIONE DI PROGRAMMAZIONE PIANO DEI FABBISOGNO DI PERSONALE 2026/2028

Introduzione

Capacità assunzionali e spese di personale

Nel corso degli ultimi decenni la politica di reclutamento del personale delle amministrazioni pubbliche è stata finalizzata a conseguire un duplice obiettivo: contenimento da un lato e riduzione in alcuni casi della spesa corrente del personale. Tali obiettivi derivano direttamente dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea e sono stati trasfusi, con le recenti riforme costituzionali, anche nella Costituzione con la nuova formulazione dell'art. 117. In quest'ottica si devono inquadrare e si giustificano i ripetuti interventi del legislatore ordinario sul piano della spesa pubblica, atti a conformare in generale l'agire di tutte le pubbliche amministrazioni, e in particolare gli enti territoriali, secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica.

La stessa Corte Costituzionale ha statuito che le misure riguardanti la spesa di personale sono inderogabili, in quanto il loro rispetto concorre ad assicurare (sotto forma di riduzione della componente corrente della spesa) il conseguimento degli equilibri complessivi di finanza pubblica. Infatti, secondo la Corte, la spesa per il personale, per la sua importanza strategica ai fini dell'attuazione del patto di stabilità interno (data la sua rilevante entità), costituisce non già una minuta voce di dettaglio, ma un importante aggregato della spesa di parte corrente, con la conseguenza che le disposizioni relative al suo contenimento assurgono a principio fondamentale della legislazione statale (Corte Cost. sent. 108/2011).

All'interno di questo quadro normativo si pone l'art. 33, comma 2, del d.l. n. 34/2019 che stabilisce il meccanismo assunzionale attualmente vigente, non più fondato sul criterio del turn-over (spesa per assunzioni a tempo indeterminato nel limite di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, c.d. "turn-over al 100%"), bensì sul criterio della "sostenibilità finanziaria" della spesa di personale.

Secondo tale criterio, la determinazione della capacità assunzionale di personale a tempo indeterminato si basa sulla individuazione di un limite complessivo di spesa misurato su "valori soglia", a differenza delle regole in materia di turn-over che portano alla definizione di un budget assunzionale spendibile nell'esercizio di riferimento. In altri termini, mentre la capacità assunzionale fondata sul criterio del turn-over si basa sulle risorse finanziarie che si liberano a causa delle cessazioni di personale, la regola della sostenibilità finanziaria si basa su una capacità assunzionale determinata dal rapporto tra la spesa di personale e "la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati".

I "valori soglia" del rapporto tra spesa di personale e la media delle entrate correnti sono poi declinati per fasce demografiche e percentuali invalicabili di incidenza, cosicché i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia possono incrementare annualmente la spesa del personale, per assunzioni a tempo indeterminato, in misura comunque non superiore al valore di incidenza definito per ciascuna fascia demografica (Corte dei conti – Sezione regionale di controllo del Veneto n. 180/2025/PAR).

Personale a tempo indeterminato

Per quanto riguarda il personale a tempo determinato, convivono due limiti di spesa di personale: la spesa massima sostenibile di cui all'art. 33 del d.l. n. 34/2019 e la spesa storica del personale

a tempo indeterminato. Infatti, ai sensi dell'art. 1, comma 557 e seguenti, della legge n. 296/2006, così come modificati dal d.l. 90/2014, gli enti interessati, a decorrere dall'anno 2014, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, dovranno assicurare il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio della medesima spesa nel triennio precedente alla data di entrata in vigore della disposizione (ovvero rispetto al valore medio del triennio 2011-2013).

Secondo le Linee guida approvate dalla sezione delle Autonomie della Corte dei Conti con deliberazione n. 13/2015/INPR, considerate ancora vigenti per il calcolo della spesa di personale, sono individuate tra le componenti soggette al limite della media del triennio 2011/2013:

- Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato;
- Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente;
- Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile;
- Eventuali emolumenti a carico dell'Amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente utili;
- Spese sostenute dall'Ente per il personale, di altri Enti, in convenzione per la quota parte di costo effettivamente sostenuto;
- Spese sostenute per il personale previsto dall'art. 90 del d.lgs. n. 267/2000;
- Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, commi 1 e 2, d.lgs. n. 267/2000;
- Spese per il personale con contratti di formazione e lavoro;
- Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori;
- Spese destinate alla previdenza ed assistenza delle forze di polizia municipale ed ai progetti di miglioramento alla circolazione stradale finanziate con proventi da sanzioni del codice della strada;
- IRAP;
- Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo;
- Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando;
- Spese per la formazione e rimborsi per le missioni.

Sono invece da considerarsi escluse le componenti sottoelencate:

- Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati;
- Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività elettorale con rimborso dal Ministero dell'Interno;
- Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;
- Spese per il personale trasferito dalla regione o dallo Stato per l'esercizio di funzioni delegate, nei limiti delle risorse corrispondentemente assegnate;
- Eventuali oneri derivanti da rinnovi contrattuali pregressi;
- Spese per il personale appartenente alle categorie protette;
- Spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici;
- Incentivi per la progettazione;
- Diritti di rogito;
- Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività di Censimento finanziate dall'ISTAT;
- Altre spese escluse ai sensi della normativa vigente eventualmente da specificare caso per caso.

Per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, invece, l'unico limite vigente è quello stabilito dal d.l. 34/2019 che definisce un nuovo valore soglia da utilizzare quale parametro di riferimento della spesa del personale, calcolato come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle

entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

La percentuale del valore soglia prevista per i comuni di classe d) (comuni da 3.000 a 4.999 abitanti) in cui rientra il Comune di Faloppio è pari a 27,20%.

Il decreto interministeriale del 17.03.2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", attuativo dell'art. 33, comma 2, del d.l. n. 34/2019 stabilisce che si considerano:

- a) spesa del personale: impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del d.lgs. n. 267/2000, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi e al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;
- b) entrate correnti: media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.

Sono, invece, da considerare neutre rispetto alla verifica del rispetto dei valori-soglia definiti dal DM 17 marzo 2020, le seguenti spese:

- assunzioni a tempo determinato finalizzate all'attuazione degli interventi del PNRR nei comuni fino a 5.000 abitanti a valere Fondo istituito presso il Ministero dell'Interno (art. 31-bis, commi 5 e 6, D.L. n. 152/2021);
- assunzioni a tempo indeterminato degli assistenti sociali finalizzate al raggiungimento dei LEP (art. 1, comma 801, L. Bilancio n. 178/2020; art. 1 commi 734 e 735 L. Bilancio n. 234/2021);
- assunzioni a tempo determinato per il potenziamento dei servizi sociali (art. 1, comma 200, L. Bilancio n. 205/2017);
- assunzioni del personale educativo finalizzate al raggiungimento dei LEP (art. 1, comma 172, L. Bilancio 234/2021);
- stabilizzazione del personale ex-LSU/LPU (art. 1, comma 495, L. Bilancio n. 160/2019; DPCM 28 dicembre 2020);
- quote del trattamento economico del segretario comunale rimborsate al comune capofila dai comuni convenzionati (art. 3, comma 2, DM Interno 21 ottobre 2020);
- assunzioni di personale a tempo determinato per fare fronte ai maggiori oneri conseguenti agli incentivi per risparmio energetico (art. 1, comma 69, legge n. 178/2020). Si veda in proposito la delibera Corte conti, Sez. controllo per il Veneto, delibera 15 aprile 2021, n. 105;
- stabilizzazione del personale impiegato presso i comuni dei crateri sismici ai sensi dell'art. 57, comma 3, del D.L. n. 104/2020 a valere su risorse statali.

Sono poi esclusi dal computo delle spese del personale gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali a far data dal CCNL 2019-2021 (art. 3, comma 4-ter, d.l. 36/2022).

La normativa sopra richiamata non ha comunque abrogato i vincoli di cui all'art. 1, comma 557 quater, della legge 27.12.2006, n. 296. Infatti, l'art. 7, comma 1, del dm 17.03.2020, prevede che *"la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli artt. 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa..."* sopra menzionato. L'eccezione espressa prevista dal decreto attuativo, che consente di neutralizzare tale voce di spesa, evidentemente, si giustifica per l'esigenza di preservare l'effettiva assunzione di personale a tempo indeterminato, in un contesto di "sostenibilità finanziaria" che mira a favorire *"l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento a quelli in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione di scuole e strade, opere*

infrastrutturali, edilizia sanitaria e agli altri programmi previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145" (così l'art. 33, primo comma, del d.l. n. 34/2019).

Per ragioni legate alla neutralità finanziaria della maggior spesa sostenuta per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivanti dall'esercizio delle facoltà assunzionali di cui all'art. 4 del dm 17 marzo 2020, ne è prevista, dunque, l'esclusione dal calcolo per la verifica della spesa di personale ai fini del rispetto del vincolo di contenimento della spesa di cui ai commi 557-quater e 562, della legge n. 296/2006. L'indicata normativa deve trovare, infatti, adeguato contemperamento con la disciplina successivamente introdotta dal citato d.l. n. 34/2019, mediante un meccanismo di sterilizzazione dell'impatto della maggior spesa rispetto all'aggregato di spesa storica (Corte dei conti - Sezione regionale di controllo del Veneto n. 180/2025/PAR).

Personale a tempo determinato

Con riferimento alle tipologie contrattuali, l'art. 36, comma 1, del d.lgs. 165/2001 stabilisce che l'ordinaria modalità di reclutamento delle pubbliche amministrazioni avviene solo con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Tuttavia, il principio di "autorganizzazione" delle amministrazioni pubbliche subirebbe un vulnus nel caso gli fosse preclusa la possibilità, in relazione alle esigenze istituzionali, di provvedere al fabbisogno di personale utilizzando anche forme di lavoro flessibili (contratti a tempo determinato, di formazione-lavoro, di somministrazione di lavoro a tempo determinato, etc.).

Il vincolo di spesa e assunzionali per i contratti di lavoro flessibile è stato introdotto dall'art. 9, comma 28, del d.l. 31.05.2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30.07.2010, n. 122, primo e secondo periodo che prevede che *"A decorrere dall'anno 2011, per pubbliche amministrazioni statali, le agenzie, ecc. (omissis) possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni, ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'art. 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009"*.

Per il Comune di Faloppio non è stato possibile determinare la spesa sostenuta per il lavoro flessibile, dal momento che nell'anno 2009 faceva parte dell'Unione di Comuni Lombarda "Terre di Frontiera" cui aveva conferito tutto il personale dipendente. Per i casi nei quali si sia rilevata l'assenza o l'irrisorietà della spesa per i rapporti di lavoro flessibile, la sezione delle Autonomie della Corte dei Conti ha affermato che "ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 8 del d.l. 78/2010 e s.m.i., l'ente locale che non abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate né nel 2009, né nel triennio 2007-2009, può, con motivato provvedimento, individuare un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l'ente" (Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 1/SEZAUT/2017/QMIG).

Conseguentemente, si individua quale limite per il lavoro flessibile la spesa che il Comune di Faloppio prevede di sostenere per l'anno 2026 (€ 24.749,46), necessaria a far fronte alla carenza di personale di ruolo in due servizi essenziali: l'Ufficio Tecnico e l'Ufficio Ragioneria. Senza tali interventi, infatti, l'ente si troverebbe sguarnito di figure fondamentali. Infatti, attualmente risulta carente del Responsabile dell'Area Finanziaria, nonché del Responsabile dell'Area Tecnica (limitatamente al mese di febbraio 2026), con il rischio di gravi pregiudizi per la funzionalità dell'ente. Inoltre, è indispensabile fornire un adeguato affiancamento al personale dell'Ufficio Edilizia Privata, in attesa effettuare l'assunzione di un'ulteriore unità di personale, per il disbrigo delle numerose pratiche arretrate, che si sono accumulate a causa dell'avvicinarsi del personale dell'ufficio causato dallo scioglimento dell'Unione di Comuni "Terre di Frontiera".

Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2026/2028 e Dotazione organica

Consistenza del personale al 31.12.2025

Totale	12	Dipendenti
Dipendenti a tempo indeterminato	12	Dipendenti
Dipendenti a tempo determinato	0	Dipendenti
Dipendenti a tempo pieno	11	Dipendenti
Dipendenti a tempo parziale	1	Dipendenti

Classificazione del personale nelle categorie di inquadramento

I dipendenti al 31.12.2025, per un totale di 13, sono così classificati:

<i>dipendenti inquadrati nell'Area dei Funzionari</i>	3	<i>Dipendenti</i>
Di cui		
Con profilo di Funzionario Amministrativo Contabile	3	Dipendenti
Con profilo di Funzionario Tecnico	0	Dipendenti
<i>dipendenti inquadrati nell'Area degli Istruttori</i>	8	<i>Dipendenti</i>
Di cui		
con profilo di Istruttore Amministrativo Contabile	5	Dipendenti
con profilo di Istruttore Tecnico	1	Dipendenti
con profilo di Istruttore dei Servizi Amministrativi e Culturali	1	Dipendenti
con profilo di Agente di Polizia Locale	1	Dipendenti
<i>dipendenti inquadrati nell'Area degli Operatori Esperti</i>	1	<i>Dipendenti</i>
Di cui		
Con profilo di Operario Specializzato	1	Dipendenti

ANNO 2026 Area Tecnica

	Figura professionale	Area	Tipo di rapporto	Anno copertura	Modalità e requisiti	NOTE
1	Funzionario Tecnico	Funzionario ed Elevata Qualificazione	Contratto a tempo indeterminato e pieno	2025/2026	Diploma di laurea in architettura, ingegneria civile o ambientale o pianificazione urbanistica o titoli equipollenti	Sostituzione di equivalente figura cessata per dimissioni volontarie il 15.12.2025. Il posto verrà coperto tramite utilizzo della graduatoria del Comune di Cadorago
2	Funzionario Tecnico	Funzionario ed Elevata Qualificazione	Convenzione ex art. 23 CCNL 2019-2021 con il Comune di Solbiate con Cagno	2025/2026	Incarico per 18 ore settimanali (periodo dicembre 2025-gennaio 2026)	Incarico quale Responsabile dell'Area Tecnica
3	Funzionario Tecnico	Funzionario ed Elevata Qualificazione	Incarico ex art. 1 comma 557 legge 311/2004	2025/2026	Incarico per 12 ore settimanali (periodo febbraio)	Incarico quale Responsabile dell'Area Tecnica

					2026)	
4	Funzionario Tecnico	Funzionario ed Elevata Qualificazione	Incarico ex art. 1 comma 557 legge 311/2004	2026	Incarico per max 12 ore settimanali	Incarico quale supporto all'Ufficio Edilizia Privata
5	Funzionario Tecnico	Funzionario ed Elevata Qualificazione	Incarico ex art. 1 comma 557 legge 311/2004	2026	Incarico per max 1 ore settimanali	RUP per i lavori di realizzazione della scuola primaria
6	Istruttore Tecnico	Istruttori	Contratto a tempo indeterminato e pieno	2026	Diploma di geometra o diploma di istruzione tecnica per il settore tecnologico, ad indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio (CAT) di cui al DPR n. 88/2010, o equipollente	Il posto verrà coperto tramite mobilità o concorso pubblico.

Area Finanziaria

	Figura professionale	Area	Tipo di rapporto	Anno copertura	Modalità e requisiti	NOTE
7	Funzionario amministrativo Contabile	Funzionario ed Elevata Qualificazione	Incarico ex art. 1, comma 557, l. 311/2004	2026	Incarico per max 12 ore settimanali	Incarico quale responsabile di area

ANNO 2027 Area Finanziaria

	Figura professionale	Area	Tipo di rapporto	Anno copertura	Modalità e requisiti	NOTE
8	Funzionario amministrativo Contabile	Funzionario ed Elevata Qualificazione	Contratto a tempo pieno e indeterminato	2027	Laurea in economia e commercio o giurisprudenza e titoli equipollenti	Il posto verrà coperto tramite mobilità o concorso pubblico.

ANNO 2028 Nessun intervento

In conseguenza all'applicazione del Piano dei Fabbisogni del Personale, la dotazione organica del Comune di Faloppio sarà così composta:

AREA AFFARI GENERALI - Organi istituzionali, Segreteria generale, Risorse umane (parte giuridica), Altri servizi generali, Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale, Interventi per le famiglie, Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali, Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale, Istruzione prescolastica, Altri ordini di istruzione non universitaria, Servizi ausiliari all'istruzione, Sport e tempo libero					
Figura professionale	Area	Differenziale stipendiale	Tipo di rapporto	Coperto	Vacante
Funzionario Amministrativo Contabile	Funzionario	Ex D3	Tempo pieno	X	
Istruttore Amministrativo Contabile	Istruttore	Ex C3	Tempo pieno	X	
Istruttore Amministrativo Contabile	Istruttore	0	Tempo pieno	X	
Istruttore del Servizi Amministrativi e Culturali	Istruttore	Ex C3	Tempo parziale 61,11%	X	
AREA DEMOGRAFICA, SERVIZI CIMITERIALI E INFORMATIVI - Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile, Statistica e sistema informativi, Servizio necroscopico e cimiteriale					
Figura professionale	Area	Differenziale stipendiale	Tipo di rapporto	Coperto	Vacante
Funzionario Amministrativo Contabile	Funzionario	0	Tempo pieno	X	
Istruttore Amministrativo Contabile	Istruttore	Ex C2	Tempo pieno	X	
AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato, Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali, Fondo di riserva, Fondo crediti di dubbia esigibilità, Debito pubblico, Anticipazioni finanziarie, Risorse umane (parte economica)					
Figura professionale	Area	Differenziale stipendiale	Tipo di rapporto	Coperto	Vacante
Funzionario Amministrativo Contabile	Funzionario	Ex D5	Tempo pieno	X	
Istruttore Amministrativo Contabile	Istruttore	Ex C4	Tempo pieno	X	
Funzionario Amministrativo Contabile	Istruttore	1	Tempo pieno		X
AREA TECNICA -Gestione dei beni demaniali e patrimoniali, Ufficio Tecnico, Urbanistica e assetto del territorio, Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare, Tutela, valorizzazione e recupero ambientale, Rifiuti, Servizio idrico integrato, Viabilità e infrastrutture stradali, Fonti energetiche					
Figura professionale	Area	Differenziale stipendiale	Tipo di rapporto	Coperto	Vacante
Funzionario Tecnico	Funzionario	0	Tempo pieno		X
Istruttore Tecnico	Istruttore	0	Tempo pieno	X	
Istruttore Tecnico	Istruttore	0	Tempo pieno		X
Istruttore Amministrativo Contabile	Istruttore	0	Tempo pieno	X	
Operaio professionale	Operatore esperto	Ex B3	Tempo pieno	X	
AREA VIGILANZA - Servizio associato di Polizia Locale tra i Comuni di Uggiate con Ronago, Faloppio e Bizzarone					

Figura professionale	Area	Differenziale stipendiale	Tipo di rapporto	Coperto	Vacante
Agente Polizia Locale	Istruttore	Ex C2	Tempo pieno	X	
Agente Polizia Locale	Istruttore	0	Tempo pieno		X
				12	4

I costi del fabbisogno di personale triennio 2026/2028 - IRAP esclusa

La spesa totale per l'attuazione del piano triennale delle assunzioni **2026/2028** è **inferiore** alla spesa potenziale massima come dimostrato dal quadro sotto riportato e quantificata ai sensi delle disposizioni contenute nel D.M. 17.03.2020:

		2026	2027	2028
SPESA PERSONALE ESCLUSO IRAP		577.820,49 €	691.330,56 €	691.330,56 €
Buoni pasto		11.760,00 €	11.760,00 €	11.760,00 €
Rogito (macr. 101)		2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Straordinari elettorali a carico di altri enti		4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Straordinari		5.319,82 €	5.319,82 €	5.319,82 €
Missioni e trasferte		- €	- €	- €
Fondo Risorse Decentrate		35.752,29 €	31.782,18 €	30.772,66 €
Spese macr. 103 (es: formazione)		1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
Lavoro flessibile (Ragioneria e Ufficio Tecnico)		22.749,66 €	- €	- €
Convenzione Comandante PL		6.320,83 €	6.320,83 €	6.320,83 €
RIMBORSI CONVENZ.	Segretario Comunale	- 24.544,91 €	- 51.462,96 €	- 53.836,10 €
	Biblioteca	- 11.259,56 €	- 11.259,56 €	- 11.259,56 €
Risorse finanziate ad altri enti (elettorale, censimento, etc.)		- 4.000,00 €	- 4.000,00 €	- 4.000,00 €
FONDO CCNL		2.000,00 €	2.000,00	2.000,00
Diritti di rogito		- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €
F.P.V. Anno precedente (Fondo risorse decentrate)		- 19.356,44 €	- 16.395,85	- 15.386,33
F.P.V. Anno precedente (indennità di posizione)		10.453,63 €	13.090,17	20.943,68
TOTALE		618.815,80 €	684.285,19 €	689.765,57 €
LIMITE SPESA facolta assunzionale		720.131,52 €	720.131,52 €	720.131,52 €
DIFFERENZA		101.315,72 €	35.846,33	30.365,95
RESIDUA CAPACITA' ASSUNZIONALE		101.315,72 €	35.846,33	30.365,95

La compatibilità con i vincoli di bilancio e della finanza pubblica (irap inclusa)

Di seguito la proiezione di spesa triennio 2026/2028 per la verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica in materia di personale (ex art. 1, commi 557 e seguenti, legge n. 296/2006):

	2026	2027	2028
Personale dipendente	577.820,49 €	691.330,56 €	691.330,56 €
IRAP	41.951,19 €	43.001,17 €	45.760,69 €
buoni pasto	11.760,00 €	11.760,00 €	11.760,00 €
Rogito (macr. 101)	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Straordinari elettorali a carico di Stato o Regione	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Straordinari	5.683,60 €	5.683,60 €	5.683,60 €
Missioni e trasferte	- €	- €	- €
Fondo Risorse Decentrate (impegni)	38.197,14 €	33.955,54 €	32.876,99 €
Spese macr. 103 (es: formazione)	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
Fondo Risorse decentrate FPV anno precedente	- 20.680,09 €	- 17.517,04 €	- 16.438,49 €
Indennità di risultato FPV anno precedente	11.168,48 €	13.303,21 €	21.284,55 €
Lavoro flessibile (Ragioneria e Ufficio Tecnico)	24.251,13 €	- €	- €
Personale in convenzione (Comandante PL)	6.379,75 €	6.379,75 €	6.379,75 €
TOTALE	704.331,68 €	789.317,04 €	800.057,89 €
DEDUZIONI			
Rimborso spese elettorali carico Stato e Regione	- 4.000,00 €	- 4.000,00 €	- 4.000,00 €
Rimborso convenzione bibliotecario	- 12.000,43 €	- 12.000,43 €	- 12.000,43 €
Rimborso convenzione Segreteria	- 26.167,73 €	- 54.870,88 €	- 57.406,30 €
Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali pregressi	- 31.243,22 €	- 31.243,22 €	- 31.243,22 €
Incremento fondo incentivante nuovo CCNL 16/11/2022	- 1.525,77 €	- 1.525,77 €	- 1.525,77 €
Diritti rogito	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €
spese per il personale rimborsate dall'istat	- €	- €	- €
INCENTIVI TECNICI	- €	- €	- €
vacanza contrattuale	- 17.188,75 €	- 17.188,75 €	- 17.188,75 €
MAGGIORE SPESA DI PERSONALE ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO AI SENSI DEL D.L. 34/2019	- 85.463,00 €	- 138.151,67 €	- 138.151,67 €
TOTALE SPESA SOGGETTA LIMITE	524.742,78 €	528.336,32 €	536.541,75 €
LIMITE 2011-2013	617.005,60 €	617.005,60 €	617.005,60 €
	vincolo rispettato	vincolo rispettato	vincolo rispettato
	92.262,82 €	88.669,28 €	80.463,85 €

*Sul parere del revisore viene erroneamente riportato un prospetto contenente un refuso.

I limiti per le assunzioni a tempo determinato e lavoro flessibile

Sotto il profilo dei limiti di carattere finanziario, rileva quanto previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, in applicazione del quale i Comuni, possono ricorrere a contratti di lavoro flessibile complessivamente intesi, nel limite della spesa a tal fine sostenuta nell'anno 2009. Non avendo il Comune di Faloppio in essere contratti di lavoro flessibile, viene ritenuto congruo il limite del personale indispensabile per far fronte ai servizi essenziali per l'anno in corso.

Verifica del rispetto del limite di spesa:

	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028
Ricorso articolo 1, comma 557, della legge 311/2004 accordo di collaborazione con il Comune di Binago per prestazioni di lavoro del Dipendente di n. 1 Funzionario Tecnico (Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione)	€ 12.374,73 Costo per 12 mesi per n. 12 ore settimanali Oneri inclusi	€ 0,00	€ 0,00
Ricorso articolo 1, comma 557, della legge 311/2004 accordo di collaborazione con il Comune di Binago per prestazioni di lavoro del Dipendente di n. 1 Funzionario Tecnico (Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione)	€ 8.249,82 Costo per 12 mesi per n. 8 ore settimanali Oneri inclusi	€ 0,00	€ 0,00
Ricorso articolo 1, comma 557, della legge 311/2004 accordo di collaborazione con il Comune di Uggiate con Ronago per prestazioni di lavoro del Dipendente di n. 1 Funzionario Tecnico (Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione)	€ 1.221,59 Costo per 12 mesi per n. 1 ore settimanali Oneri inclusi	€ 0,00	€ 0,00
Ricorso articolo 1, comma 557, della legge 311/2004 accordo di collaborazione con il Comune di Lipomo per prestazioni di lavoro del Dipendente di n. 1 Funzionario Tecnico (Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione)	€ 2.405,00 Costo per 1 mesi per n. 12 ore settimanali Oneri inclusi	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 24.251,14	€ 0,00	€ 0,00
Limite di spesa	€ 24.251,14	€ 0,00	€ 0,00
Disponibilità residua	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Verifica del personale in soprannumero e/o eccedente triennio 2026/2028

L'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 nel testo modificato da ultimo dall'articolo 16 della Legge n. 183/2011, impone a tutte le amministrazioni pubbliche di effettuare la ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale e dei dirigenti, e che la stessa impegna i dirigenti ad attivare tale procedura per il proprio settore e che sanziona le pubbliche amministrazioni inadempienti con il divieto di effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, dettando nel contempo le procedure da applicare per il collocamento in esubero del personale eccedente e/o in soprannumero ai fini della loro ricollocazione presso altre amministrazioni ovvero, in caso di esito negativo, alla risoluzione del rapporto di lavoro.

La condizione di soprannumero si rileva dalla presenza di personale in servizio a tempo indeterminato extra dotazione organica, mentre la condizione di eccedenza si rileva dalla impossibilità dell'ente di rispettare i vincoli dettati dal legislatore per il tetto di spesa del personale.

Allo stato attuale non ci sono presso il Comune di Faloppio unità di personale dipendente non trasferite alle dipendenze del nuovo soggetto in caso di esternalizzazione. Inoltre, l'ente ha sempre rispettato e rispetterà anche per il triennio 2026/2028 tutti i vincoli dettati dal legislatore in materia di limiti della spesa del personale, come si evince dalla presente relazione.

Sulla base, pertanto, della presente relazione, si dà atto che:

- A. nell'ente non saranno presenti nel corso di triennio 2026-2027-2028 né dipendenti né dirigenti in soprannumero;
- B. nell'ente non saranno presenti nel corso del triennio 2026-2027-2028 né dipendenti né dirigenti in eccedenza;
- C. l'ente non dovrà avviare nel corso del triennio 2026-2027-2028 procedure per la dichiarazione di esubero di dipendenti o dirigenti.

Criteri per l'utilizzo di graduatorie da parte di altri enti e la posizione degli idonei

Valgono le seguenti regole per l'utilizzo della graduatoria, sia nei confronti del vincitore, sia nei confronti degli altri idonei:

- la rinuncia all'assunzione a tempo indeterminato presso il Comune di Faloppio comporta la decadenza del rinunciataro dalla posizione nella graduatoria;
- la rinuncia all'assunzione a tempo indeterminato per un tempo di lavoro diverso rispetto a quello del bando non comporta la decadenza del rinunciataro dalla posizione nella graduatoria;
- la rinuncia all'assunzione a tempo indeterminato presso altro ente non comporta la decadenza del rinunciataro dalla posizione nella graduatoria
- la rinuncia all'assunzione a tempo determinato presso qualsiasi ente non comporta la decadenza del rinunciataro dalla posizione nella graduatoria;
- l'accettazione e la stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato, qualunque sia l'ente stipulante, comporta la decadenza del vincitore/idoneo ai fini di successive diverse assunzioni.

Ricognizione delle graduatorie valide

Attualmente presso il Comune di Faloppio risultano vigenti le seguenti graduatorie:

- Graduatoria della selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo Contabile, Area degli Istruttori, a tempo pieno e indeterminato: scadenza 26.06.2028. Attualmente è stato assunto il primo candidato idoneo presso l'Ufficio Tecnico e il secondo presso l'Ufficio Segreteria.

Sostituzione autonoma dei cessati e degli assenti

In caso di cessazione di un dipendente a tempo indeterminato per qualsiasi ragione, il Responsabile del personale è autorizzato all'indizione della procedura concorsuale per la copertura del posto resosi vacante, purché con identica figura professionale, appartenente alla stessa area di inquadramento e con identica tipologia di rapporto di lavoro.

In caso di assenza di un dipendente a tempo determinato senza retribuzione ma con diritto alla conservazione del posto di lavoro, il responsabile del personale è autorizzato all'indizione della procedura concorsuale per la copertura a tempo determinato del personale assente, purché con identica figura professionale, appartenente alla stessa area di inquadramento e con identica tipologia di rapporto di lavoro.

Nel caso l'assenza del dipendente a tempo determinato dia diritto alla retribuzione del personale assente, anche parziale, la sostituzione potrà avvenire previa verifica della compatibilità della spesa con i vincoli di bilancio e della finanza pubblica.